

DISCIPLINA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE”

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , art. 45

PREMESSE

Il presente regolamento si propone come:

- strumento di recepimento e di adeguamento alle novità normative introdotte dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , art 45 – incentivi per funzioni tecniche, da applicarsi in riferimento alle procedure di affidamento di contratti avviate a partire dal 01 luglio 2023.
- strumento di valorizzazione e miglioramento delle attività svolte direttamente dal personale interno all'amministrazione, incentivando alcune funzioni di responsabilità, nel concetto generale di qualità, nel quale convergono sia gli aspetti afferenti la qualità tecnica della prestazione e gli aspetti relativi alla qualità del procedimento;
- strumento attraverso il quale perseguire una gestione dell'incentivo sempre più efficace, trasparente, rispondente alle effettive responsabilità derivanti dalle attività svolte dal personale dipendente.

Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi, costi e qualità prestabiliti, svolte dai soggetti e nelle forme disciplinate delle norme vigenti del tempo: il D.Lgs 36/2023, infatti, entra in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni sono efficaci dal 1° luglio 2023, pertanto, per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data, si continuano ad applicare le regole del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e la relativa Disciplina per la ripartizione del fondo incentivante funzioni tecniche precedentemente approvato.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 45 del D.Lgs 36/2023 (da ora in poi Codice vigente), disciplina il sistema degli incentivi in riferimento alle procedure ed ai contratti di lavori, servizi, forniture per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a partire dal 1 luglio 2023, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti di lavori, servizi, forniture in relazione ai quali, dalla data del 1 luglio 2023, siano formalizzati gli inviti a presentare le offerte.

2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità (quando si siano attivate le relative procedure di affidamento), di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le funzioni svolte dal personale interno dipendente a tempo determinato e indeterminato, in relazione alle attività di cui all'Allegato I.10 del D.Lgs 36/2023, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto del progetto, dei documenti attinenti la singola procedura di affidamento, dei tempi e dei costi prestabiliti.

3. L'incentivazione può essere riconosciuta anche in relazione ad appalti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; è inoltre possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell'ente anche nel caso di procedura di affidamento diretto del contratto d'appalto, sottolineando che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 36/2023, l'incentivo è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, come specificate nell'allegato I.10.

4. Sono soggetti ad incentivo gli Appalti di fornitura e/o servizi per i quali è nominato il Direttore d'esecuzione¹, nonché gli Appalti di servizi ricadenti nelle fattispecie di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 art 32 comma 2.

5. Gli stanziamenti di incentivo sono previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Qualora le norme di riferimento estendessero l'ambito oggettivo di applicazione degli incentivi, si provvederà all'adeguamento del presente regolamento.

Articolo 2 – Esclusioni

1. Non sono incentivate le funzioni di Presidente, commissario o segretario del seggio di gara ex art. 93 D.Lgs. 36/2023.

2. Gli incentivi non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del

¹ Nomina richiesta, secondo le Linee guida ANAC n. 3 – par. 10.2, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità.

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

3. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del presente Regolamento i contratti i cui importi di lavori, di servizi, di forniture posti a base delle procedure di affidamento del contratto sono inferiori a € 20.000,00.

Articolo 3 - Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 D.Lgs 36/2023 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa e nel Bilancio, in misura non superiore al 2,00% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento del contratto;²

2. L'esatta graduazione delle risorse finanziarie da destinare al fondo incentivante per ogni singolo lavoro, servizio e fornitura è definita dal successivo art. 7.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate ai sensi del presente articolato, nonché fra i loro collaboratori. Tale quota si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune ed anche gli oneri fiscali (IRAP).

4. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità elencate all'art. 45 commi 6 e 7 del D.Lgs 36/2023.

5. Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione del singolo lavoro, servizio e fornitura ed impegnate nel proprio capitolo di spesa non sono soggette ad alcuna rettifica in funzione dei

² Richiamato il contenuto letterale dei commi 1 e 2 dell'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice appalti), ai sensi dei quali: - gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al nuovo Codice appalti sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; - le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti a valere sugli stanziamenti, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. A differenza del previgente art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 - il quale faceva espresso riferimento, ai fini della determinazione dell'incentivo, all'importo dei lavori, servizi e forniture, "posti a base di gara" - l'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023, fa ora riferimento all'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base "delle procedure di affidamento del contratto".

ribassi conseguiti in sede di gara, nonché in relazione a ritardi o criticità non dovuti all'attività del personale dipendente in fase esecutiva.

6. In relazione ai lavori, nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo dell'incentivo impegnato viene ricalcolato sulla base del nuovo importo contrattuale, solo se tali varianti sono dettate da condizioni o elementi oggettivamente imprevedibili ed attestate dal RUP, e non derivanti da errori riconducibili al personale dipendente. Eventuali varianti in corso d'opera in aumento, o integrazioni complementari, o eventuali proroghe ai contratti di servizi e forniture non determinano aumenti dell'importo di incentivo già stabilito.

7. Per le procedure e i contratti di cui all'art 1 comma 1, la quota del 20% di cui al comma 4 risulta incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile.

8. L'Amministrazione consulta i dirigenti dei servizi tecnici e interessati dalla distribuzione della quota incentivante periodicamente al fine di programmare la spesa delle risorse di cui al comma 4.

Articolo 4 – Soggetti destinatari del fondo incentivante

1. le somme accantonate corrispondenti all'80% del fondo di cui all'art. 3, e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 1 comma 2, sono destinate al personale interno dipendente a tempo determinato e indeterminato, in relazione alle attività di cui all'Allegato I.10 del D.Lgs 36/2023 e ai dipendenti di altre amministrazioni che, per convenzione/accordi di programma svolgono attività tecniche per conto del Comune di Reggio Emilia.

2. il 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'art. 3 comma 4;

3. il limite di cui al comma 1 verrà incrementato di un ulteriore 15% qualora siano applicati i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa del progetto di cui all'art. 45 comma 4 del vigente codice.

Articolo 5 - Conferimento incarichi e individuazione dei gruppi di lavoro

1. NOMINA DEL RUP. I dirigenti responsabili del Programma triennale dei lavori pubblici e del Programma degli Acquisti di Servizi e Forniture provvedono ad individuare, tra il personale in possesso dei necessari requisiti, il Responsabile Unico del Procedimento/Progetto di ogni singola procedura. Tale individuazione è formalizzata con l'approvazione degli strumenti programmatici (Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici e Prospetto altri investimenti, Programma degli Acquisti di Servizi e Forniture) o con atto dirigenziale. In mancanza di individuazione formale, il Responsabile Unico del Procedimento/Progetto è il dirigente del Servizio competente.
2. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. Gli incarichi sono conferiti dal dirigente del Servizio competente sentito il RUP che, per ogni singola opera o lavoro, ovvero servizio o fornitura, individua i dipendenti specificando per ciascuno l'attività assegnata. Nella definizione dei gruppi di lavoro deve essere garantita la massima partecipazione e pari opportunità a tutto il personale. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi è effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
3. Le attività di individuazione dei partecipanti ai gruppi di lavoro sono uniformate ai principi di imparzialità, equità, pubblicità e trasparenza, garantendo la massima partecipazione e pari opportunità a tutto il personale. Il criterio di equità non è riferito al numero di incarichi assegnati a un dipendente, ma al valore delle opere o lavori, ovvero servizi o forniture, assegnati.
4. Per motivi di trasparenza la costituzione del gruppo di lavoro relativo al singolo progetto/investimento sarà messa a disposizione, su apposita cartella di rete, per la consultazione di tutti i dipendenti. I dati dei dipendenti che svolgono attività incentivabili e che non appartengono al servizio di riferimento della singola opera o lavoro, servizio o fornitura, sono comunicati dal dirigente di riferimento del suddetto personale al dirigente del servizio responsabile della costituzione del gruppo di lavoro, il quale recepisce tali informazioni nella scheda incentivo.
5. Il conferimento degli incarichi viene formalizzato contestualmente all'approvazione della prima fase progettuale dell'opera o lavoro, servizio, fornitura, che prevede un quadro economico di spesa, compilando, con gli elementi conosciuti al momento, la scheda di ripartizione dell'incentivo da allegare all'atto di approvazione per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura.
6. La formalizzazione degli incarichi definisce:
 - il personale da assegnare alle varie attività indicate nella tabella di cui all'art. 7 tenendo conto delle professionalità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

- i tempi di realizzazione delle prestazioni, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari; i termini per la direzione dei lavori ovvero la direzione dell'esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore o concessionario, mentre i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalla normativa vigente;
 - l'importo a base di gara dell'opera o lavoro, del servizio, della fornitura, ai sensi dell'art. 1
 - l'importo dell'incentivo secondo i criteri di cui al presente regolamento
7. Gli incarichi affidati ai dipendenti sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.
8. **AGGIORNAMENTI IN CORSO D'OPERA.** La Scheda di ripartizione dell'incentivo deve essere aggiornata dal Dirigente del servizio preposto in occasione di ogni variazione che implica la modifica dei dati indicati, sino alla maturazione dell'incentivo.
9. **AGGIORNAMENTO FINALE.** Il Dirigente del servizio preposto, sentito il Responsabile del procedimento/Progetto, ad avvenuta approvazione del collaudo/regolare esecuzione del contratto di appalto, dopo aver accertato la corretta esecuzione delle prestazioni assegnate, aggiorna a consuntivo la Scheda di ripartizione dell'incentivo, e provvede alla liquidazione come da successivo art. 9.

Articolo 6 - Penali da ritardi e revoche

1. In caso di accertate inadempienze o gravi ritardi imputabili al dipendente incaricato, rispetto al crono-programma delle attività e delle fasi opportunamente definite, le penali da applicare ai soggetti responsabili per ogni singolo giorno di ritardo sono stabilite dal dirigente competente e, comunque, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del dirigente, in relazione all'entità del danno e delle conseguenze generate dall'inadempimento.
2. Ai fini della quantificazione dei ritardi dei tempi di realizzazione non vengono computati i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 121 del Codice vigente.
3. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
4. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia imputabile alle attività del personale.
5. Il Dirigente può, con proprio provvedimento motivato e sentito il RUP, modificare o revocare l'incarico affidato ad un dipendente in ogni momento. Con il medesimo provvedimento, il dirigente, accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato, stabilisce l'attribuzione della

quota d'incentivo spettante, in relazione al lavoro effettivamente eseguito ed alle eventuali responsabilità che hanno determinato la modifica o la revoca.

6. Tale provvedimento motivato dovrà essere comunicato al soggetto interessato contestualmente all'insorgere dell'esigenza al fine di garantire l'eventuale contraddittorio fra le parti.

Articolo 7 - Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'articolo 3, comma 1 viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, dal Dirigente, secondo i parametri delle tabelle sotto indicate e nel rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto.

2. Poiché la realizzazione di un'opera o di un lavoro interessa un esteso periodo di tempo nel quale si può verificare l'avvicendamento di norme che dispongono variazioni della percentuale di cui all'art. 3, o modifiche che intervengono nella distribuzione degli incentivi, il calcolo del compenso incentivante è soggetto alle norme vigenti al momento della procedura di appalto/dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto o della concessione; analogamente per servizi e forniture, nel caso ricorra la fattispecie.

3. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.

4. Qualora alcune funzioni fossero affidate in parte all'esterno, la quota di incentivo da mantenere per il personale dipendente sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente, secondo valutazione tecnica del competente dirigente sentito il RUP.

5. Nell'ambito di un Accordo quadro di opere o lavori pubblici di cui all'art. 59 del Codice, l'incentivo di ogni singolo contratto attuativo viene quantificato e gestito in analogia a quanto previsto per un progetto di lavori pubblici; ovvero, nel caso in cui il bando di gara dell'Accordo quadro preveda il recupero dell'economia di affidamento per lavori aggiuntivi nell'Accordo quadro stesso, l'importo a base di calcolo per l'incentivo del singolo contratto attuativo è l'importo di affidamento del contratto attuativo; nel caso in cui il bando di gara dell'Accordo quadro non preveda il recupero dell'economia di affidamento per lavori aggiuntivi nell'Accordo quadro stesso, l'importo a base di calcolo per l'incentivo del singolo contratto attuativo è l'importo del contratto attuativo al lordo del ribasso di gara.

TABELLA A – SERVIZI E FORNITURE (DLGS 36/2023)

Importo a base di gara

da euro a euro aliquota

€0,00 € 1.000.000,00 1,00%

> € 1.000.000,01 0,50% (*)

(*) aliquota da applicare all'eccedenza rispetto alla soglia inferiore

	ALIQUOTA TOTALE	RUOLO	ALIQUOTA
RUP	55	RUP	70
		COLL TEC	Fino a 15
		COLL AMM.VI	Fino a 15
PREDISPOSIZIONE, GESTIONE E CONTROLLO GARA	15	COLL	15
ESECUZIONE CONTRATTO	30	DEC	60
		COLLABORATORI AL DEC	Fino a 40

TABELLA B – LAVORI (DLGS 36/2023)			
Importo a base di gara			
da euro	a euro	aliquota	
€ 0,00	€ 1.000.000,00	2,00%	
€ 1.000.000,01	€ 3.000.000,00	1,8% (*)	
€ 3.000.000,01	a soglia di ril. europea	1,4% (*)	
> soglia di rilevanza europea		1% (*)	
(*) aliquota da applicare all'eccedenza rispetto alla soglia inferiore			
	ALiquota TOTALE	RUOLO	ALiquota
RUP	34	RUP	21
		COLL. TEC	5
		COLL. AMM.VI	6
		COORD. FLUSSO INFORMATIVO *	2*
PROGRAMMAZIONE SPESA	4	COLL TEC	2
		COLL AMM.VI	2
PROGETTAZIONE	19	FATTIBILITA'	2
		PFTE	5
		PE	10
		COORD. SICUREZZA	2
VERIFICA PROGETTO	4	COLL TEC	4
PREDISPOSIZIONE, GESTIONE E CONTROLLO GARA	3	COLL	3
ESECUZIONE LAVORI	31	DL	18
		COORD. SICUREZZA	3
		COLL. ALLA DL	10
COLLAUDO	5	COLLAUDATORE	4
		COLLAUDO STATICO	1

*: Nel caso non fosse previsto il Coordinatore del flusso informativo, la corrispondente aliquota viene attribuita al RUP

Articolo 8 – Ulteriori limitazioni all'erogazione degli incentivi

1. L'importo massimo di incentivo di un singolo appalto di lavori, servizi, forniture è pari all'importo di incentivo risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'art. 7 in riferimento all'importo a base di gara pari a € 10.000.000,00.
2. L'incentivo complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, tenuto conto anche di eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni, non può superare la quota stabilita all'art. 45 comma 4 del Dlgs 36/2023 corrispondente al trattamento economico fondamentale.
3. Per i contratti di appalto o concessione di servizi nei quali il corrispettivo per la prestazione è una provvigione/commissione/aggio, comunque denominati ma determinati sulla base dei volumi o dei valori di attività, il valore di riferimento per la determinazione degli importi degli incentivi è limitato al valore stimato a base di gara di tali provvigioni/commissioni/aggi. A titolo esemplificativo, di norma, rientrano in tale casistica i servizi di riscossione, di fornitura di lavoro temporaneo e di brokeraggio assicurativo.
4. In relazione alle adesioni a convenzioni Consip/Mepa/Intercenter e strumenti equivalenti, in deroga a quanto previsto all'art. 7 tabella A, le aliquote tabellari indicate per il RUP e per l'esecuzione del contratto sono ridotte del 25%, mentre le aliquote tabellari indicate per la predisposizione, gestione e controllo gara vengono annullate.

Articolo 9 - Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione degli incentivi è predisposta dal Dirigente del Servizio preposto, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente assegnato entro il termine di 60 giorni:
 - dalla data di affidamento definitivo per quanto attiene le attività svolte fino alla fase di predisposizione, gestione e controllo gara compresa;
 - dalla data di collaudo/regolare esecuzione per quanto attiene le attività svolte in fase esecutiva.
2. L'importo da liquidare al RUP ed ai suoi collaboratori sarà distribuito in parti uguali nei due step di liquidazione sopra descritti.

3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
4. L'accertamento non è positivo nei casi di palesi errori o di non corretta gestione delle attività (riferibilmente ad ogni fase procedimentale/progettuale) che determinano considerevoli scostamenti di spesa e/o ingiustificati ritardi dei tempi rispetto a quanto programmato; in questi casi il Dirigente d'Area, sentito il responsabile del procedimento e il dirigente del Servizio competente, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D.Lgs 36/2023, dispone la riduzione della somma destinata ad incentivo.
5. Non si prevede alcuna riduzione dell'incentivo nell'ipotesi che eventuali considerevoli scostamenti di spesa e/o ingiustificati ritardi dei tempi rispetto a quanto programmato siano imputabili a cause indipendenti dal gruppo di lavoro o siano imputabili esclusivamente all'appaltatore.
6. Ai fini della quantificazione dei ritardi dei tempi di realizzazione, non vengono computati i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 121 del Codice, gli incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 60 del Codice, sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
7. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente regolamento, si procederà alla ripetizione di quanto indebitamente già corrisposto.

Articolo 10 – Trasparenza

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione e dell'equa ripartizione degli incarichi, ciascuna Area preposta alla determinazione dell'attività incentivante provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell'amministrazione (intranet), del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere aggiornati con frequenza semestrale.
2. Le informazioni di cui al comma 1, nonché il monitoraggio ed utilizzo delle risorse destinate al fondo per l'innovazione sono oggetto di informativa alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell'art.4 del CCNL.

Articolo 11 –La dirigenza

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del DECRETO-LEGGE n. 13/2023 , convertito con modifiche nella Legge 21 aprile 2023, n. 41 ed in deroga ai limiti previsti dall'art. 23 comma 2 del DLGS 75/2017, nonché ai sensi di quanto previsto all'art. 45 comma 4 del Dlgs 36/2023 così come modificato dal Dlgs 209/2024, al personale con qualifica dirigenziale che svolge le funzioni incentivabili individuate dal presente regolamento, sono erogate le quote di incentivo previste dal presente regolamento, nei limiti e con le modalità ivi previste.

2. I provvedimenti di liquidazione verranno adottati dal coordinatore di area nel caso di prestazioni tecniche rese dai dirigenti di servizio, dal Direttore Generale nel caso gli incentivi fossero riferiti ad attività tecniche svolte dai coordinatori di area.

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Giunta Comunale di approvazione..

2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

ALLEGATI: SCHEDE INCENTIVO